

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
87/C 173/01	ECU.....	1
87/C 173/02	Procedure e condizioni di concessione di prestiti di riconversione a norma dell'articolo 56 del trattato CECA per investimenti che creano nuove possibilità di occupazione per la manodopera diventata eccedente nelle industrie del carbone e dell'acciaio	2
87/C 173/03	Invito a presentare offerte per la creazione di una lista di riserva per il programma RACE	9
87/C 173/04	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre tessili sintetiche poliesteri originarie del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia, degli Stati Uniti e della Jugoslavia	10
87/C 173/05	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di filati di poliestere originari della Corea del Sud, del Messico, di Taiwan e della Turchia	11
87/C 173/06	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	12
87/C 173/07	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	12
87/C 173/08	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 23 al 27 giugno 1987)	13

II Atti preparatori

.....

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
87/C 173/09	Avviso concernente l'organizzazione di concorsi generali per cittadini spagnoli e portoghesi	14

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

30 giugno 1987

(87/C 173/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,0117	Peseta spagnola	143,637
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,1646	Scudo portoghese	162,497
Marco tedesco	2,07288	Dollaro USA	1,13278
Fiorino olandese	2,33240	Franco svizzero	1,72126
Sterlina inglese	0,704028	Corona svedese	7,24300
Corona danese	7,86263	Corona norvegese	7,60436
Franco francese	6,91563	Dollaro canadese	1,51000
Lira italiana	1501,61	Scellino austriaco	14,5721
Sterlina irlandese	0,773758	Marco finlandese	5,05220
Dracma greca	155,610	Yen giapponese	166,519
		Dollaro australiano	1,57243
		Dollaro neozelandese	1,90865

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedure e condizioni di concessione di prestiti di riconversione a norma dell'articolo 56 del trattato CECA per investimenti che creano nuove possibilità di occupazione per la manodopera diventata eccedente nelle industrie del carbone e dell'acciaio

(87/C 173/02)

I. INTRODUZIONE

La Commissione delle Comunità europee sta conducendo, in forza dell'articolo 56 del trattato CECA, una politica finalizzata alla creazione di posti di lavoro e al rilancio economico delle zone colpite dalla riduzione dell'attività e dell'occupazione delle industrie della CECA.

Tale politica si concreta nella promozione di investimenti atti a creare nuovi posti di lavoro in settori produttivi per la riassunzione della manodopera diventata eccedente. A tale scopo la Commissione può concedere mutui, a concorrenza dei mezzi finanziari ricavati dai prestiti da essa contratti. Per rafforzare l'efficacia di questo strumento finanziario la Commissione può — nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio — ridurre l'onere finanziario costituito dagli interessi su tali mutui, ricorrendo agli stanziamenti iscritti ogni anno a tale scopo nel bilancio CECA.

Il 27 luglio 1977, la Commissione ha pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 178 i principi operativi dei prestiti di riconversione CECA. Successivamente sono state pubblicate modifiche e informazioni il 29 marzo 1979 (GU n. C 82), il 22 gennaio 1980 (GU n. C 16), il 24 ottobre 1980 (GU n. C 276), il 13 marzo 1981 (GU n. C 54), il 16 aprile 1982 (GU n. C 95) e il 16 luglio 1983 (GU n. C 191).

Tenuto conto dell'ulteriore evoluzione della situazione e in considerazione della crisi permanente in cui si trovano le industrie della CECA, la Commissione ha deciso nel 1984 di migliorare la sua politica di riconversione, per fare un uso più efficace di tale strumento. In particolare essa ha elaborato un elenco di bacini di occupazione CECA, ai quali si possono applicare procedure semplificate. Inoltre la Commissione ha tenuto conto sia della situazione del bilancio CECA, che continua a presentare difficoltà, sia dei più bassi tassi di interesse attualmente prevalenti nella maggior parte dei mercati finanziari nazionali. Questi cambiamenti hanno reso necessario un'adeguamento dei principi operativi finora applicati. Le condizioni stabilite per la concessione di prestiti di riconversione e pubblicate nella presente Gazzetta ufficiale sono immediatamente applicabili.

II. PRINCIPI OPERATIVI

1. Tipi di prestiti

I prestiti di riconversione di cui all'articolo 56 del trattato CECA possono essere concessi a imprese ed enti pubblici direttamente, sotto forma di prestiti individuali, o indirettamente, sotto forma di prestiti sussidiari, tramite gli enti finanziari ai quali la CECA ha concesso un prestito globale.

2. Prestiti diretti

- a) La domanda di prestito deve essere presentata alla Commissione delle Comunità europee tramite il servizio competente del governo del paese membro interessato. Quando la domanda viene presentata a quest'ultimo, una copia può essere inviata direttamente alla Commissione.
- b) La concessione del prestito è decisa dalla Commissione, salvo parere conforme del Consiglio, quando il progetto d'investimento riguarda un'attività che non rientra nei settori della CECA.

3. Prestiti globali

- a) Prestiti globali possono essere concessi a qualsiasi ente che la Commissione ritenga idoneo a finanziare investimenti economicamente sani, rispondenti ai criteri precisati nella presente pubblicazione. Il rischio finanziario dei prestiti sussidiari concessi alle imprese incombe agli enti intermediari.
- b) La domanda di prestito globale segue la stessa procedura prevista per il prestito diretto. La decisione della Commissione sulla concessione di un prestito globale comporta la stipulazione di un contratto quadro. I fondi saranno messi a disposizione in una o più quote, per le quali saranno stipulati contratti di prestito separati, in rapporto alla disponibilità di bilancio e di capitali e sulla base del tasso di utilizzazione dei fondi.

4. Prestiti sussidiari

- a) Le imprese, le cui immobilizzazioni nette non superano 75 milioni di ECU, possono chiedere un prestito ad un ente finanziario intermediario, al quale è stato accordato un prestito globale. Il prestito sussidiario richiesto non può essere superiore a 7,5 milioni di ECU.
 - (i) Nel caso di imprese con meno di 500 dipendenti o nel cui capitale le grandi imprese non abbiano una partecipazione superiore ad un terzo, la domanda di prestito deve di norma essere presentata tramite un ente finanziario intermediario;
 - (ii) Le imprese con più di 500 dipendenti o nel cui capitale le grandi imprese hanno una partecipazione superiore ad un terzo, possono presentare una domanda di prestito sussidiario tramite un ente finanziario intermediario oppure una domanda di prestito diretto come indicato al punto 2 a);

- (iii) Ai fini dei presenti principi operativi, per grande impresa si intende un'impresa che possiede stabilmente immobilizzazioni nette superiori a 75 milioni di ECU oppure occupa più di 500 persone.

- b) I dipendenti delle industrie del carbone e dell'acciaio che sono diventati o diventeranno eccedenti e desiderano intraprendere un'attività per conto proprio, possono chiedere un prestito di riconversione ad un ente finanziario intermediario di cui sopra negli stessi limiti stabiliti per le imprese esistenti.

5. Settori

- a) I prestiti di riconversione vengono concessi, in ogni settore dell'industria o della prestazione di servizi, per progetti d'investimento economicamente efficienti.
- b) Non può essere concesso alcun prestito per progetti che riguardano prodotti per i quali la Commissione ha vietato, per ragioni settoriali, gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 92 del trattato CEE.
- c) Possono beneficiare dei prestiti di riconversione i progetti d'investimento nelle industrie del settore carbosiderurgico a condizione che essi modifichino sostanzialmente l'attività dell'impresa interessata, dando vita ad un'attività del tutto nuova generatrice di nuovi posti di lavoro.
- d) Possono essere concessi prestiti anche per la creazione di zone industriali attrezzate con stabilimenti precostruiti e per il riassetto di insediamenti industriali, segnatamente quelli occupati in precedenza da industrie della CECA, a condizione che si possa dimostrare che tali investimenti sono strettamente connessi alla creazione di nuove attività e posti di lavoro.

6. Mutuatari

L'impresa o l'ente pubblico che riceve il prestito CECA dev'essere stato costituito secondo le forme prescritte dalla legge: la Commissione deve avere conoscenza dei suoi rapporti con le società madri, con le filiali e con gli altri azionisti o con altri enti pubblici.

7. Progetti

L'investimento per il quale si chiede la concessione di un prestito deve permettere l'ampliamento di un'unità di produzione già esistente o la creazione di una nuova unità produttiva atta a creare posti di lavoro addizionali. La domanda deve riguardare un investimento che non sia stato ancora iniziato o sia in via di realizzazione, e possa essere realizzato entro tre anni dall'inizio del progetto.

8. Aspetti economici

Gli aspetti economici dei progetti sono valutati in funzione del contributo dell'investimento allo sviluppo della regione e in funzione della sua efficienza, del suo livello tecnologico, delle prospettive di mercato e della situazione del settore in questione.

9. Aspetti finanziari

Oltre all'analisi finanziaria ed economica di cui sopra, si procede ad una valutazione della situazione finanziaria del mutuatario, di quella delle società madri e del valore delle garanzie prestate.

10. Aspetti sociali

- a) L'obiettivo sociale dei prestiti consiste nel facilitare il reimpiego di lavoratori diventati eccedenti nelle industrie della CECA.
- b) Si procede ad una valutazione della situazione occupazionale nella zona in cui vengono realizzati i progetti d'investimento, e specialmente delle perdite di posti di lavoro CECA, che si sono verificate o possono verificarsi, delle possibilità di formazione professionale in loco e del contributo che gli investimenti prospettati possono dare alla creazione di nuovi posti di lavoro idonei ad assicurare il reimpiego produttivo degli ex dipendenti del settore carbosiderurgico.
- c) Per facilitare il reimpiego di lavoratori diventati eccedenti nelle industrie carbosiderurgiche, le imprese beneficiarie di un prestito comunicano, nel corso della realizzazione del progetto di investimenti, agli uffici del lavoro competenti e alle imprese della CECA che potrebbero rendere disponibili lavoratori (se del caso, tramite le associazioni professionali riconosciute) i nuovi posti di lavoro creati con il progetto finanziato.

11. Ambiente

Le conseguenze dell'investimento sull'ambiente vengono esaminate alla luce della vigente normativa nazionale e comunitaria.

12. Prestiti

L'importo del prestito non può superare il 50 % della spesa per gli investimenti fissi (escluso quindi il fabbisogno per il capitale d'esercizio) necessari per realizzare il progetto. Nel costo finanziabile degli investimenti si possono includere gli oneri per diritti di proprietà industriale, come brevetti, licenze, know-how, e le spese per ricerca e sviluppo, che siano direttamente connessi con gli investimenti in questione.

13. Tassi d'interesse

- a) Il tasso d'interesse è fissato dalla Commissione in relazione al costo dei mezzi finanziari mutuati.

- b) La Commissione può concedere un abbuono di interesse sull'importo del prestito qualora le risorse di bilancio lo permettano. Tale abbuono è calcolato in ECU.
- c) L'abbuono del tasso di interesse è di due punti percentuali per un periodo di cinque anni per i prestiti sussidiari che soddisfano alle condizioni stabilite ai punti 4 a) (i) e 4 b), l'abbuono di interessi è attualmente di tre punti percentuali per cinque anni.
- d) L'importo massimo del prestito per il quale può esser concesso l'abbuono di interessi è di 20 000 ECU per ciascun nuovo posto di lavoro, risultante dalla realizzazione del progetto e che soddisfa ai criteri per la concessione dell'abbuono di interesse, stabiliti ai punti 14 e 15.

14. Localizzazione dei beneficiari

Le condizioni per la concessione dei prestiti di riconversione sono stabilite in rapporto alla zona geografica dove viene attuato l'investimento e secondo i seguenti criteri.

Bacini di occupazione CECA (prioritari e non prioritari)

Le zone particolarmente colpite dalla ristrutturazione delle industrie CECA sono definite dalla Commissione bacini di occupazione CECA sulla base del numero di posti di lavoro persi nelle industrie CECA o in industrie che dipendono da industrie CECA. L'elenco attuale dei bacini di occupazione CECA può essere richiesto alle direzioni generali indicate al punto V. Tale elenco viene regolarmente riveduto.

Sono considerati bacini prioritari di occupazione CECA quelli dove le operazioni di riconversione CECA non hanno ancora permesso di creare un numero di nuovi posti di lavoro pari al 50 % dei posti di lavoro CECA, persi tra il 1° gennaio 1978 e la fine del processo di ristrutturazione. Sono bacini non prioritari quelli dove è stata raggiunta la soglia del 50 %.

15. Calcolo dell'abbuono di interessi

Disposizioni generali

- a) Per i prestiti concessi nei bacini prioritari di occupazione CECA, l'abbuono di interessi è calcolato, diversamente da quanto stabilito ai successivi punti d) e e), in modo forfettario sui due terzi dei nuovi posti di lavoro previsti.
- b) Per i prestiti concessi in bacini di occupazione CECA non prioritari, l'abbuono di interessi è calcolato, diversamente da quanto stabilito ai successivi punti d) e e), in modo forfettario sulla metà dei nuovi posti di lavoro previsti.

- c) Per i prestiti concessi al di fuori di bacini di occupazione CECA, l'abbuono di interessi è calcolato sul numero di ex-lavoratori CECA effettivamente riassunti.
- d) Per i prestiti diretti concessi in bacini di occupazione CECA, l'abbuono di interessi è calcolato sul numero di posti di lavoro adatti per ex-lavoratori CECA, qualora in questo modo si attenga un dato inferiore a quello determinato con il criterio forfettario stabilito ai precedenti punti a) e b) e al successivo punto e).

Disposizioni speciali

- e) A seguito di una fluttuazione delle richieste, la Commissione può limitare temporaneamente il numero di posti di lavoro, su cui calcolare l'abbuono di interessi in rapporto all'entità del prestito.
 - aa) I prestiti fino ad 1 milione di ECU sono anche in questo caso soggetti alle condizioni stabilite ai precedenti punti a) e b);
 - bb) Ai prestiti superiori ad 1 milione di ECU si applicano attualmente le seguenti disposizioni:
 - (i) Nei bacini prioritari di occupazione CECA il numero di posti di lavoro su cui calcolare l'abbuono di interessi sarà limitato a due terzi dei primi settantacinque posti di lavoro previsti e alla metà degli altri posti di lavoro previsti oltre ai primi settantacinque.
 - (ii) Nei bacini di occupazione CECA non prioritari, l'abbuono di interessi sarà calcolato sulla metà dei primi cento posti di lavoro previsti e su un terzo degli altri posti di lavoro previsti oltre ai primi cento.
 - cc) Per i prestiti sussidiari concessi in bacini di occupazione CECA la Commissione può sospendere l'applicazione del calcolo forfettario stabilito ai precedenti punti a), b) e e), qualora il progetto in questione o i posti di lavoro, di cui è prevista la creazione, siano chiaramente non adatti ad ex lavoratori CECA o qualora si tratti di un progetto del tipo descritto al punto 5 d).

III. RELAZIONI E CONTROLLI

I mutuatari trasmettono ogni anno alla Commissione relazioni riguardanti la realizzazione degli investimenti, i posti di lavoro creati, i posti di lavoro occupati e il numero di assunzioni di ex dipendenti CECA.

La Commissione si riserva il diritto di compiere visite di ispezione relativamente al progetto di investimento per cui è stato concesso il prestito, in modo da accertare che esso venga realizzato conformemente al contratto.

IV. CONTRATTI

I contratti di prestito definiscono gli obblighi che incombono al mutuatario in virtù delle disposizioni che precedono. La mancata osservanza dei suddetti obblighi può comportare l'annullamento totale o parziale del prestito o dell'abbuono d'interessi.

V. INFORMAZIONI

Le domande di prestiti di riconversione e le assegnazioni dei prestiti globali sono coperte dal segreto bancario.

Informazioni più dettagliate sui prestiti di riconversione possono essere fornite dalle competenti autorità nazionali, dagli intermediari finanziari, nonché dai servizi delle Comunità europee, qui di seguito elencati.

Direzione generale XVI
Politica regionale
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tel.: 235 11 11.

Direzione generale XVIII
Credito e investimenti
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Tel.: 430 11.

VI. INTERMEDIARI FINANZIARI

BELGIO

Banque Bruxelles-Lambert

Avenue Marnix 24
B-1050 Bruxelles
Tel.: (02) 517 35 13
Telex: 21 255 BBFEX

Générale de Banque

Rue Montagne du Parc 3
B-1000 Bruxelles
Tel.: (02) 516 38 18
Telex: 21 283 GEBA

Kredietbank

Rue d'Arenberg 7
B-1000 Bruxelles
Tel.: (02) 517 46 97
Telex: 24078 KBADMI B

Caisse nationale de crédit professionnel

Boulevard de Waterloo 16
B-1000 Bruxelles
Tel.: (02) 513 64 80
Telex: 22 026 CNKBRU

Société nationale de crédit à l'industrie

Avenue de l'Astronomie 14
B-1030 Bruxelles
Tel.: (02) 214 12 11
Telex: 25 996

DANIMARCA

Finansieringsinstituttet for Industri & Håndværk A/S

Nyropsgade 17-19
DK-1602 København V
Tel.: (01) 13 13 21
Telex: 15070 FIH DK

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Bank für Gemeinwirtschaft

Theaterplatz 2
Postfach 11 02 22
D-6000 Frankfurt/Main 11
Tel.: (0 69) 25 80
Telex: 412210 BFGD

Bayerische Landesbank — Girozentrale

Briennerstraße 20
Postfach 20 05 25
D-8000 München 2
Tel.: (0 89) 2 17 11
Telex: 528620

Bayerische Vereinsbank AG

Kardinal-Faulhaber-Straße 14
Postfach 1
D-8000 München
Tel.: (0 89) 2 13 21
Telex: 529543 BVMD

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG

Theatinerstraße 11
Postfach 20 05 27
D-8000 München
Tel.: (0 89) 2 36 61
Telex: 523031

Commerzbank AG

Breite Straße 25
Postfach 11 37
D-4000 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 82 71
Telex: 8581381

Deutsche Bank AG

Königsallee 45/47
Postfach 11 17
D-4000 Düsseldorf 1
Tel.: (02 11) 88 30
Telex: 85832-0

Dresdner Bank AG

Jürgen-Ponto-Platz 1
Postfach 11 06 61
D-6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: (0 69) 26 31
Telex: 515240

Industriekreditbank AG — Deutsche Industriebank (IKB)

Karl-Theodor-Straße 6/Ecke Breite Straße
Postfach 11 18
D-4000 Düsseldorf 1
Tel.: (02 11) 8 22 11
Telex: 8582791

Saarländische Investitionskreditbank AG

Johannisstraße 2
Postfach 833
D-6600 Saarbrücken
Tel.: (06 81) 3 03 30
Telex: 4428850

Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG

Sentmaringer Weg 1
Postfach 61 67
D-4400 Münster
Tel.: (02 51) 70 60
Telex: 0892824

Westdeutsche Landesbank — Girozentrale

Friedrichstraße 56
Postfach 11 28
D-4000 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 8 26 01
Telex: 8581852

Westfalenbank

Huestraße 21-25
Postfach 10 27 10
D-4630 Bochum 1
Tel.: (02 34) 61 60
Telex: 825825

Norddeutsche Landesbank — Girozentrale

Georgsplatz 1
D-3000 Hannover
Tel.: (05 11) 1 03 22 19
Telex: 92160 GZHD

Norddeutsche Genossenschaftsbank AG

Rathenaustraße 5-6
Postfach 249
D-3000 Hannover 1
Tel.: (05 11) 12 27-0
Telex: 922751

Trinkaus & Burckhardt KGaA

Königsallee 21/23
Postfach 11 08
D-4000 Düsseldorf 1
Tel.: (02 11) 8 31-26 74
Telex: 8581490

GRECIA

Hellenic Industrial Development Bank

El Venizelou St. 18
Atene
Tel.: 3 23 79 81
Telex: 215203 ETVA GR

SPAGNA

Banco de Crédito Industrial

Carrera de San Jerónimo 40
E-28014 Madrid
Tel.: 4 29 60 68
Telex: 27586 BCIMA E

FRANCIA

LORDEX

(Société de développement régional de
Lorraine SA)
109, boulevard de Haussonville
F-54041 Nancy-Cedex
Tel.: (8) 327 05 22
Telex: 850085 CENDAF

Caisse centrale des banques populaires

115, rue Montmartre
F-75002 Paris
Tel.: (1) 42 96 15 15

Chambre syndicale des banques populaires

131, avenue de Wagram
F-75017 Paris
Tel.: (1) 47 54 54 00

Banque populaire du nord

847, avenue de la République
F-59700 Marcq-en-Barœul
Tel.: 20 45 61 10
Telex: 160818

Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain

106, rue du Km 400
F-71009 Mâcon Cedex
Tel.: (16) 85 39 22 88

Banque populaire de Lorraine

Rue François-de-Curel
F-57021 Metz Cedex
Tel.: (16) 87 37 71 22
Telex: 860377

Banque populaire savoisiennne de crédit

30, avenue des Afforêts
F-74800 La Roche-sur-Foron
Tel.: (16) 25 31 31
Telex: 385610

Banque populaire de la Loire

1, place de l'Hôtel-de-Ville
F-42007 Saint-Étienne Cedex
Tel.: (16) 77 33 39 61
Telex: 300871

Banque régionale d'escompte et de dépôts, BRED

Siège social: 5, avenue du Château
F-94300 Vincennes
Siège central: 18, quai de la Rapée
F-75012 Paris
Zone d'activités de Créteil-l'Échat:
93-95, avenue du Général-de-Gaulle
Tel.: (1) 43 65 33 44

ITALIA

Istituto mobiliare italiano (IMI)

Viale dell'Arte, 25
I-00144 Roma
Tel.: (6) 5 45 01
Telex: 610256 IMIROM

Mediocredito Friuli Venezia-Giulia

Via Aquileia 1
I-33100 Udine
Tel.: (432) 29 56 51

Mediocredito ligure

Via G. D'Annunzio, 23
CAP 1362
I-16121 Genova
Tel.: (10) 59 15 41
Telex: 213887 MEDLIG I

Mediocredito lombardo

Via Broletto, 20
I-20121 Milano
Tel.: (2) 8 87 01
Telex: 335335 MELOMB

Mediocredito piemontese

Piazza Solferino, 22
I-10121 Torino
Tel.: (11) 53 47 42
Telex: 220402 M CPIEM

Interbanca

Corso Venezia, 56
I-20121 Milano
Tel.: (02) 7 73 11
Telex: 312649 INTBAN I

Istituto bancario San Paolo di Torino

Via Monte di Pietà 32
I-10121 Torino
Tel.: 5 77 01
Telex: 213578

Mediocredito dell'Umbria

Corso Vanucci, 66
CAP 357
I-06100 Perugia
Tel.: (75) 2 36 43
Telex: 662023

Banca nazionale del lavoro

Sezione speciale per il credito industriale
Via Campania 45
I-00100 Roma
Tel.: 49 95
Telex: 610116

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Société nationale de crédit et d'investissement

3, rue de la Congrégation
L-Luxembourg
Tel.: 47 83 15
Télex: 2790 ETAFIN LU

PAESI BASSI

Nationale Investeringsbank

Carnegieplein, 4
Postbus 380
NL-2501 BH Den Haag
Tel.: (70) 46 94 64
Telex: 31368 INVES NL

Algemene Bank Nederland

Vijzelstraat, 32
Postbus 669
NL-1000 EG Amsterdam
Tel.: (20) 29 91 11
Telex: 11417

Rabobank Nederland

Fellenoord, 15
Postbus 221
NL-5600 MA Eindhoven
Tel.: (40) 34 91.11
Telex: 59575

REGNO UNITO

Bank of Scotland

PO Box 12,
Uberior House,
61 Grassmarket,
UK-Edinburgh EH1 2JF.
Tel. (031) 442 77 77
Telex 727583
Fax (031) 243 57 38

Clydesdale Bank Ltd

PO Box 43,
30 St. Vincent Place,
UK-Glasgow G1 2HL.
Tel. (041) 248 70 70
Telex 77135
Fax (041) 204 08 28

Barclays Bank plc

Marketing Department,
Juxon House,
94 St. Paul's Churchyard (6th floor),
UK-London EC4M 8EH.
Tel. (01) 248 91 55
Telex 884970

3i-Investors in Industry plc

91 Waterloo Road,
UK-London SE1 8XP.
Tel. (01) 928 78 22
Telex 917844
Fax (01) 928 00 58
31 Homer Road,
Solihull,
West Midlands BN1 3QA.
Tel. (021) 704 51 81
Telex 337786
Fax (021) 705 94 88

National Westminster Bank plc

Small Business Sector,
Commercial Banking Services (8th Floor),
Finsbury Court,
101-117 Finsbury Pavement,
UK-London EC2A IEH.
Tel. (01) 726 10 00
Telex 915052 NWBFSQ G

Scottish Development Agency

Small Business Division,
Rosebery House,
Haymarket Terrace,
UK-Edinburgh EH12 5EZ.
Tel. (031) 337 95 95
Telex 727528
Fax (031) 337 93 18

Royal Bank of Scotland plc

Central Credit Control,
67 Lombard Street,
UK-London EC3 3DL.
Tel. (01) 623 43 56
Telex 8814259

Welsh Development Agency

Glantaf House,
Treforest Industrial Estate,
Pontypridd,
UK-Mid Glamorgan CF37 5UT.
Tel. (04 43 85) 26 66
Telex 497516
oppure
Investment Department,
Pearl House,
Greyfriars Road,
UK-Cardiff CF1 3XX.
Tel. (02 22) 32 955
Telex 497513

Invito a presentare offerte per la creazione di una lista di riserva per il programma RACE

(R & D in Advanced Communications-technologies in Europe)

(87/C 173/03)

La Commissione delle Comunità europee ha proposto, il 29 ottobre 1986, il Programma RACE COM(86) 547 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 304 del 28 novembre 1986.

In preparazione dell'approvazione del Programma RACE da parte del Consiglio dei Ministri, la Commissione sta costituendo un elenco di riserva di proposte per la realizzazione.

Le proposte devono pervenire entro il *1° ottobre 1987, ore 17.00*.

Le informazioni complete per l'invio possono essere ottenute alla:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Direttorato generale XIII
Telecomunicazione, Informazione Industrie e Innovazioni.

RACE J 70 4/18

Telefono: (+322) 235 98 21/95 56
Telex: 22045 RACE B
Telefax: (+322) 235 0654

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre tessili sintetiche poliesteri originarie del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia, degli Stati Uniti e della Jugoslavia

(87/C 173/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di fibre tessili sintetiche poliesteri originarie del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia, degli Stati Uniti e della Jugoslavia e al notevole pregiudizio da esse arrecato all'industria comunitaria.

Ricorrente

La denuncia è stata presentata dal comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS), Parigi, a nome dei produttori che rappresentano sostanzialmente tutta la produzione comunitaria di fibre poliesteri.

Prodotto

Il prodotto in oggetto è costituito dalle fibre tessili sintetiche poliesteri di cui alla sottovoce ex 56.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex ex 56.01-13.

Denuncia di dumping

Per quanto riguarda il Messico, la Turchia e gli Stati Uniti, la denuncia di dumping si basa sul confronto tra il prezzo praticato sul mercato interno e quello all'esportazione nella Comunità.

Per quanto riguarda la Jugoslavia e Taiwan, la denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore costruito e il prezzo praticato all'esportazione nella Comunità.

Per quanto riguarda la Romania, dato che essa non è un paese ad economia di mercato, è necessario confrontare i prezzi all'esportazione con i prezzi o i costi in un paese analogo. Ai fini del confronto il ricorrente propone i prezzi praticati sul mercato interno turco.

I margini di dumping così valutati sono rilevanti.

Pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, nella denuncia si sostiene che le importazioni in oggetto originarie del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia, degli Stati Uniti e della Jugoslavia sono aumentate da 17 359 t nel 1983 a 56 145 t nel 1986, vale a dire più del 200 %, con un conseguente aumento della quota di mercato cumulativa dal 5,21 % nel 1983 al 14,47 % nel 1986. Si sostiene inoltre che le importazioni in dumping del prodotto originario di detti paesi hanno principalmente interessato l'Italia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Belgio e la Repubblica federale di Germania, paesi nei quali la loro quota di mercato complessiva è rispettivamente aumentata da 7,4 %, 5,9 %, 14,8 %, 10,2 % e 8,0 % nel 1983 a 20,7 %, 15,1 %, 43,4 %, 24,3 % e 19,3 % nel 1986.

Secondo la denuncia, la conseguente ripercussione sull'industria comunitaria consiste in una diminuzione della quota di mercato di quest'ultima dall'84,4 % nel 1983 al 79,4 % nel 1986. Si sostiene inoltre, che nel corso del 1986, lo sfruttamento del potenziale è diminuito, le riserve sono aumentate e la redditività si è notevolmente ridotta. Tali tendenze sarebbero imputabili al sostanziale incremento delle importazioni in oggetto, tenuto conto in particolare del fatto che nello stesso periodo le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono diminuite.

Si afferma, inoltre, che i prezzi di vendita nella Comunità delle importazioni in esame hanno provocato, nel 1986 e nel primo trimestre 1987, una tendenza al ribasso dei prezzi praticati dai produttori comunitari.

Secondo il ricorrente, gli importatori erano o avrebbero dovuto essere al corrente del fatto che l'esportatore praticava il dumping e che tali pratiche avrebbero arrecato un pregiudizio. Egli sostiene, inoltre, che il pregiudizio è causato da importazioni massicce del prodotto in oggetto in un periodo relativamente breve. Pertanto, la Commissione esaminerà se, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, sia giustificata l'istituzione di dazi antidumping con effetto retroattivo.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾. Le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista per iscritto, in particolare rispondendo al questionario inviato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno. La Commissione procederà, inoltre, all'audizione delle parti che ne avranno fatto richiesta per iscritto, purché dimostrino che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento suddetto e sostituisce la notifica ufficiale alla Romania.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, eventuali osservazioni in merito alla denuncia di dumping e al pregiudizio da questo derivante e le eventuali richieste di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (Divisione I-C-1), avenue de Cortenberg 1, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso oppure, per gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, alla data della lettera che accompagna il suddetto questionario, qualora sia più recente con una proroga di sette giorni per la spedizione.

Qualora le informazioni e le osservazioni necessarie non vengano ricevute in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o finali sulla base degli elementi disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ Telex COMEUR B 21877; Telefax (32-2) 235.65.05.

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di filati di poliestere originari della Corea del Sud, del Messico, di Taiwan e della Turchia

(87/C 173/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di filati di poliestere originari della Corea del Sud, del Messico, di Taiwan e della Turchia, nonché al pregiudizio che ne consegue per l'industria comunitaria.

Ricorrente

La denuncia è stata presentata dal comitato internazionale per il raion e per le fibre sintetiche (CIRFS), con sede a Parigi, a nome di fabbricanti che, sostanzialmente, rappresentano l'intera produzione comunitaria di filati di poliestere.

Prodotto

I prodotti oggetto della denuncia di dumping sono i filati non testurizzati e parzialmente orientati (POY) e i filati di poliestere testurizzati della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nime 51.01-32, 51.01-29 e 51.01-30.

I cosiddetti filati POY servono esclusivamente a produrre filati di poliestere testurizzati, i quali, a loro volta, vengono usati per produrre tessuti di poliestere o di cotone e poliestere.

Dumping

Per tutti e quattro i paesi suddetti la denuncia si fonda su un raffronto tra i prezzi interni e i prezzi praticati all'esportazione nella Comunità.

Su questa base, i margini di dumping risultano considerevoli.

Pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, dalla denuncia risulta che le esportazioni in questione originarie della Corea del Sud, del Messico, di Taiwan e della Turchia sono salite da 2 041 t nel 1983 a 19 746 t nel 1987, con un incremento superiore all'800 %, il che significa che l'aliquota di mercato detenuta complessivamente da quei paesi è passata dal 2,1 % nel 1983 al 10,4 % nel 1986. Le importazioni in dumping originarie dei paesi in questione hanno colpito in primo luogo i mercati italiano, belga e britannico, dove l'aliquota di mercato complessiva è salita, rispettivamente, dall'1,8 %, 7,8 % e 4 % nel 1983 al 17,5 %, 20 % e 11 % nel 1986.

Stando alla denuncia, queste importazioni sono aumentate notevolmente durante il 1986. Nell'ultimo trimestre del 1986 le importazioni dalla Corea del Sud, dal Messico, da Taiwan e dalla Turchia avrebbero raggiunto nella Comunità aliquote di mercato rispettivamente del 2,7 %, 3,3 %, 4,6 % e 5,3 %, portando la penetrazione complessiva delle importazioni in questione al 15,9 %.

Il ricorrente sostiene inoltre che i prezzi ai quali queste importazioni vengono vendute nella Comunità sono inferiori ai prezzi praticati dai fabbricanti comunitari di oltre l'80 %.

La produzione e lo sfruttamento del potenziale sarebbero scesi di oltre il 2 % nel 1986, a causa della flessione delle vendite interne. Unitamente alla depressione dei prezzi di

mercato nella Comunità, ciò ha provocato per molti fabbricanti comunitari problemi di liquidità e di erosione del margine di utile.

Nella denuncia si sostiene infine che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che le esportazioni avvenivano in dumping e che questo stato di cose arrecava un pregiudizio. Quest'ultimo è dovuto in particolare alla concentrazione di ingenti importazioni in dumping del prodotto in questione su un periodo di tempo relativamente breve. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, la Commissione esaminerà se ricorrano gli estremi per l'imposizione di dazi antidumping con effetto retroattivo.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

Gli interessati possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché siano in grado di dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, gli argomenti addotti in materia di dumping e relativo pregiudizio, nonché le eventuali richieste di audizione delle parti debbono essere inviate per iscritto all'indirizzo riportato qui di seguito entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso o, per gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, entro i 30 giorni successivi alla data della lettera di accompagnamento del questionario suddetto, con una proroga di 7 giorni per la spedizione: Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazione esterne», (Divisione I-C-1) avenue de Cortenberg 1, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾.

Se le informazioni e gli argomenti necessari all'esame del caso non perverranno in forma adeguata entro il termine suddetto, le autorità comunitarie potranno procedere a conclusioni preliminari o finali sulla scorta dei riscontri disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ Telex COMEUR B 21877; Telefax (32-2) 235 65 05.

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(87/C 173/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(in ECU)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro o del burro concentrato (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79)	Prezzo minimo di vendita	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla <i>vendita</i> a prezzo ridotto di <i>burro</i> destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1)	149	26. 6. 1987	Formula A e/o C e/o D: tenore di materie grasse: — uguale o superiore a 82 % — inferiore a 82 % Formula B: tenore di materie grasse: — uguale o superiore a 82 % — inferiore a 82 %	105,0/100 kg di burro 102,4/100 kg di burro 165,0/100 kg di burro 161,0/100 kg di burro	— — — —	233,0/100 kg di burro 233,0/100 kg di burro 172,0/100 kg di burro 172,0/100 kg di burro
Regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un <i>aiuto</i> per il <i>burro</i> e per il <i>burro concentrato</i> destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6)	130	26. 6. 1987	a) per il burro: Formula A e/o C e/o D: tenore di materie grasse: — uguale o superiore a 82 % — uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % Formula B: tenore di materie grasse: — uguale o superiore a 82 % — uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % b) per il burro concentrato: Formula A e/o C e/o D Formula B	— — — — — —	178,5/100 kg di burro 174,0/100 kg di burro 118,5/100 kg di burro —/100 kg di burro 237,3/100 kg di burro concentrato puro 164,0/100 kg di burro concentrato puro	— — — — 260,0/100 kg di burro concentrato puro 180,0/100 kg di burro concentrato puro

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(87/C 173/07)

La Commissione, con decisione C(87) 1237 del 25 giugno 1987 ha autorizzato l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie e camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia, delle sottovoci 60.04 B I, ex B II, ex B IV e 60.05 ex A II (categoria 4), originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 30 settembre 1987.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, Tel: (02) 235 23 64.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 23 al 27 giugno 1987)

(87/C 173/08)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2609	S 122 del 27. 6. 1987	Zambia	ZM-Kitwe: Gabbie di sollevamento	27. 8. 1987

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso concernente l'organizzazione di concorsi generali per cittadini spagnoli e portoghesi

(87/C 173/09)

La Commissione delle Comunità europee organizza i seguenti concorsi generali per titoli:

— Concorso COM/A/584 ⁽¹⁾
Amministratori principali
di cittadinanza spagnola
Carriera A/5-A/4

— Concorso COM/A/585 ⁽²⁾
Amministratori principali
di cittadinanza portoghese
Carriera A/5-A/4

⁽¹⁾ GU n. C 173 dell'1. 7. 1987 (edizione spagnola).

⁽²⁾ GU n. C 173 dell'1. 7. 1987 (edizione portoghese).

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

STRUCTURE DES EXPLOITATIONS

Enquête de 1983: principaux résultats

L'enquête communautaire de 1983 sur la structure des exploitations agricoles fait suite à celles réalisées en 1966/1967, 1970/1971, 1975, 1977 et 1979/1980.

La méthodologie utilisée pour cette enquête a été publiée en mai 1986 dans un volume «Méthodologie des enquêtes communautaires», et le lecteur est invité à s'y référer pour toutes questions s'y rapportant.

Le présent volume est bilingue (français/anglais), mais il comprend un glossaire succinct multilingue. Par ailleurs, les spéculations agricoles sont accompagnées, partout où cela est possible, du code utilisé dans l'annexe du règlement portant organisation de l'enquête (liste des caractéristiques). Ce règlement, dans toutes les langues communautaires, figure dans le volume méthodologique cité plus haut.

Un remerciement particulier doit être adressé aux services statistiques des États membres pour la coopération qu'ils ont apportée à la réalisation de cette enquête.

167 pages.

Langues de parution: anglais, français.

Numéro de catalogue: CA-44-85-002-2A-C

ISBN: 92-825-5923-8

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 300

FF 46



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**RECUEIL DU DROIT DE LA CONCURRENCE DANS LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE ET DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE
L'ACIER**

(Situation au 31 décembre 1985)

Le traité de 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ainsi que le traité de 1957 instituant la Communauté économique européenne (CEE) prévoient pour le marché commun des règles de concurrence directement applicables aux entreprises dont les dispositions essentielles sont les suivantes:

- les ententes restrictives de concurrence sont, sauf dérogation, interdites (article 65 du traité CECA et article 85 du traité CEE),
- les opérations de concentration sont soumises à un contrôle préalable dans le domaine du charbon et de l'acier (article 66 du traité CECA),
- l'exploitation abusive d'une position dominante est interdite (article 86 du traité CEE),
- les positions dominantes sont soumises à un contrôle d'abus dans le domaine du charbon et de l'acier (article 66 paragraphe 7 du traité CECA),
- les entreprises publiques relèvent des règles de concurrence (article 90 du traité CEE).

Le présent recueil contient, outre le texte des dispositions des traités cités, l'ensemble des mesures d'application actuellement en vigueur prises par le Conseil ou la Commission sous forme de règlements, de communications ou de décisions de caractère réglementaire.

232 pages.

Langues de parution: allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais et portugais.

Numéro de catalogue: CB-45-85-236-FR-C

ISBN: 92-825-5833-9

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 300

FF 46



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg